



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 18 MAG. 2015 Protocollo N° 208591/1 Class: C. 102.01.1 | Prat. | Fasc. | Allegati N° 1

Oggetto: Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto Agricoltura".
Nomina Commissario liquidatore.

VENETO AGRICOLTURA		
Veneto Agricoltura		
Protocollo		
Prot. Generale n. 00 10842		
Data 19/05/2015		
C. COMPETENZA	C. CONOSCENZA	DATA accettazione
SEB/APICO	COPIA/S	
	SEB/PIE	
	SEB/LL	

Spettabile
Azienda regionale
Veneto Agricoltura
Viale dell'Università, 14
35020 Legnaro (PD)
venetoagricoltura@pecveneto.it

Si trasmette in allegato copia della DGR n. 681 del 28 aprile 2015 che nomina il Sig. Giuseppe Nezzo Commissario liquidatore di codesta Azienda.

Distinti saluti.



Il Direttore
dott. Riccardo De Gobbi

Servizio ricerca, sperimentazione e diversificazione aziendale
PO Innovazione, ricerca e sperimentazione agroalimentare
0412795529-5507

Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale
Sezione Agroambiente
Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795439-5449 – Fax 041/2795448
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
IX Legislatura

PUNTO 74 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 28/04/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 681 / DGR del 28/04/2015

OGGETTO:

Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto agricoltura" in liquidazione. Nomina del commissario liquidatore e approvazione dei criteri, delle direttive e delle modalità per lo svolgimento delle operazioni di liquidazione. Lr n. 37 del 28.11.2014: "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario", art. 14.

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Marino Zorzato	Assente
Assessori	Davide Bendinelli	Presente
	Roberto Ciambelli	Assente
	Luca Coletto	Presente
	Maurizio Conte	Presente
	Maria Luisa Coppola	Presente
	Elena Donazzan	Assente
	Marino Finozzi	Presente
	Massimo Giorgetti	Presente
	Franco Manzato	Presente
	Daniele Stival	Presente
Segretario verbalizzante	Mario Caramel	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

FRANCO MANZATO

STRUTTURA PROPONENTE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

OGGETTO: Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto Agricoltura" in liquidazione.
Nomina del commissario liquidatore ed approvazione dei criteri, delle direttive e delle modalità per lo svolgimento delle operazioni di liquidazione. Legge regionale n. 37 del 28 novembre 2014, "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario", articolo 14.

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Il provvedimento dispone la nomina, a decorrere dal 18 maggio 2015, del commissario liquidatore e l'approvazione dei criteri, delle direttive e delle modalità per lo svolgimento delle operazioni di liquidazione della soppressa "Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto Agricoltura"".

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

In data 5 dicembre 2014 è entrata in vigore la legge regionale n. 37 del 28 novembre 2014, "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario", che prevede tra l'altro la soppressione e la messa in liquidazione dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura, nonché la nomina entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima di un commissario liquidatore.

In particolare, l'articolo 14, comma 1, della legge regionale in argomento dispone che la Giunta regionale, con il provvedimento con cui nomina il commissario liquidatore, stabilisca:

- a) i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni di liquidazione;
- b) le direttive concernenti il conferimento di attività e rami d'azienda ad enti, fondazioni o istituti contraddistinti da analoghe finalità istituzionali;
- c) il termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale le operazioni di liquidazione devono concludersi;
- d) il compenso da corrispondere al commissario liquidatore, in ogni caso non superiore a quello previsto per il direttore dell'Agenzia.

Al riguardo, risulta opportuno precisare che l'art. 3 della legge regionale 5 settembre 1997 n. 35 "Istituzione dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto Agricoltura"", oggi abrogata, individuava quali Organi dell'Azienda, l'Amministratore unico e il Collegio dei revisori dei conti.

In particolare il comma 1 dell'art. 4, della medesima legge regionale n. 35/1997, disponeva che l'Amministratore unico fosse nominato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, per la durata di tre anni e che alla scadenza potesse essere confermato nella carica fino alla fine della legislatura.

Con deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 55 del 14 maggio 2009, il signor Paolo Pizzolato è stato nominato Amministratore Unico dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura ed il suo insediamento è avvenuto in data 20 maggio 2009 per la durata di tre anni poi prorogata, una prima volta, fino al 31 ottobre 2012 e poi fino al 15 dicembre 2012.

Con decreto del 16 dicembre 2012 n. 217, il Presidente della Giunta regionale ha nominato il Sig. Paolo Pizzolato Commissario Straordinario dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura con decorrenza immediata e durata di sei mesi fino 16 giugno 2013, con attribuzione dei poteri conferiti dalla L.R. n. 35/1997 all'Amministratore unico di tale Azienda.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale del 14 giugno 2013 n. 84, il Sig. Giuseppe Nezzo, è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura con decorrenza 17

giugno 2013 e durata di dodici mesi fino al 16 giugno 2014, con attribuzione dei poteri conferiti dalla L.R. n. 35/1997 all'Amministratore Unico di tale Azienda.

Con deliberazione n. 951 del 10 giugno 2014 "Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare Veneto Agricoltura. Nomina Commissario Straordinario", il Sig. Giuseppe Nezzo, è stato confermato Commissario Straordinario dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura, con attribuzione dei poteri conferiti dalla L. R. n. 35/1997 all'Amministratore Unico di tale Azienda.

La conferma aveva decorrenza 17 giugno 2014 e durata di sei mesi, fino al 16 dicembre 2014.

Pertanto, con successiva deliberazione n. 2336 del 9 dicembre 2014, la Giunta regionale ha disposto di prorogare l'incarico di Commissario Straordinario dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto Agricoltura" al Sig. Giuseppe Nezzo fino alla nomina del Commissario liquidatore, ai sensi della legge regionale n. 37 del 28 novembre 2014 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario";

In considerazione di quanto sopra esposto, ed in ossequio di quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale n. 37/2014, con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di nominare il commissario liquidatore della soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura, nonché di stabilire i criteri, le direttive e le modalità per lo svolgimento dell'incarico, riportanti nell'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1;

VISTA la Legge regionale n. 37 del 28 novembre 2014 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario";

VISTO l'art. 6 della Legge regionale 1° settembre 1972, n. 12, come modificata/integrata dall'art. 6 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27;

VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Legge 4 dicembre 1956, n. 1404, "Suppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessati dalla finanza statale";

VISTI in particolare gli articoli 30, 2275- 2283, 2310 - 2312, 2448 - 2457, del Codice Civile;

VISTO in particolare l'articolo 13 delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile;

VISTO il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, e della liquidazione coatta amministrativa";

VISTA la legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53, "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali";

VISTA la legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6, "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali";

VISTO il documento OIC 5 Bilanci di liquidazione dell'Organismo Italiano di Contabilità;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 55 del 14 maggio 2009 con cui è stato nominato l'Amministratore Unico dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura;

VISTA la DGR del 17 aprile 2012 n. 24/CR "Proposta al Consiglio regionale per la conferma fino al termine della 9ª legislatura dell'Amministratore unico dell'Azienda regionale";

VISTO il decreto del Presidente della Consiglio regionale del 3 luglio 2012 n. 1 con cui è stato confermato l'Amministratore Unico dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura fino al 31 ottobre 2012;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del 16 dicembre 2012 n. 217 con cui è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto Agricoltura";

VISTA la deliberazione n. 2686 del 18 dicembre 2012 "Ratifica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 del decreto del Presidente della Giunta regionale del 14 giugno 2013 n. 84 concernente la nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto Agricoltura";

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del 14 giugno 2013 n. 84 con cui è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto Agricoltura";

VISTA la deliberazione n. 1160 del 5 luglio 2013 "Ratifica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 del decreto del Presidente della Giunta regionale del 14 giugno 2013 n. 84 concernente la nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto Agricoltura";

VISTA la deliberazione n. 2591 del 30 dicembre 2013 "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8 novembre 2011, DGR 769 del 2 maggio 2012, DGR 2563 dell'11 dicembre 2012 e DGR 907 del 18 giugno 2013";

VISTA la deliberazione n. 603 del 29 aprile 2014 "Indirizzi interpretativi per l'applicazione della normativa regionale in tema di rimborso spese per gli amministratori e i componenti del Collegio dei Revisori degli enti dipendenti e strumentali della Regione;

VISTA la deliberazione n. 951 del 10 giugno 2014 "Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare Veneto Agricoltura. Nomina Commissario Straordinario";

VISTA la deliberazione n. 2336 del 9 dicembre 2014 con la quale è stato prorogato l'incarico di Commissario Straordinario dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto Agricoltura" al Sig. Giuseppe Nezzo, fino alla nomina del Commissario liquidatore, ai sensi della legge regionale n. 37 del 28 novembre 2014 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 46/INF del 9 dicembre 2014 e, in particolare, il seguente parere dell'Avvocatura regionale "Certa è la circostanza che fin tanto non vi sarà una dichiarazione di accertamento della nullità della nomina non vi potrà essere alcuna applicazione di sanzioni interdittive in capo a chi ha effettuato la nomina medesima sicché la scrivente Avvocatura conferma il parere, reso con nota prot. 459959 del 31 ottobre 2014, ove si rileva che la nota del responsabile della prevenzione della corruzione prot. n. 415575 del 6 ottobre 2014 non costituisce declaratoria di nullità della nomina di cui alla DGR n.117/2014, con conseguente immediata applicazione di sanzioni, sicché allo stato attuale non vi è l'inibizione della Giunta regionale a conferire incarichi.";

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura che indica quale Commissario liquidatore il Sig. Giuseppe Nezzo, attuale Commissario straordinario, in base a curriculum già agli atti.

DELIBERA

1. di nominare, a decorrere dalla data del 18 maggio 2015, quale commissario liquidatore dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto Agricoltura", in base a quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale n. 37 del 28 novembre 2014, "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario", il Sig. Giuseppe Nezzo;

681

28 APR. 2015

2. di approvare l'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, con il quale vengono analiticamente stabiliti:

- a) i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni di liquidazione;
- b) le direttive concernenti il conferimento di attività e rami d'azienda ad enti, fondazioni o istituti contraddistinti da analoghe finalità istituzionali;
- c) il termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale le operazioni di liquidazione devono concludersi;
- d) il compenso da corrispondere al commissario liquidatore, in ogni caso non superiore a quello previsto per il direttore dell'Agenzia.

3. di attribuire, in base a quanto previsto dagli articoli 5 e 14 della legge regionale n. 37/2014, al commissario liquidatore - a valere sul bilancio dell'Azienda in liquidazione - una indennità annua lorda corrispondente al trattamento economico corrisposto al direttore di area di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale n. 54/2012, nel rispetto del limite massimo nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui al DPCM 23 marzo 2012, nonché della deliberazione della Giunta regionale n. 2093/2014;


4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di comunicare il presente atto all'interessato ed all'Azienda regionale Veneto Agricoltura in liquidazione;


6. di incaricare la Sezione Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.


IL SEGRETARIO
Avv. Mario Caramel



IL PRESIDENTE
Dott. Luca Zaia



Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale
Il Direttore
Dott. Andrea Comacchio



681

28 APR. 2015

Criteri, direttive e modalità per lo svolgimento delle operazioni di liquidazione della soppressa Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto Agricoltura"

L'articolo 14 "Norme per la procedura di liquidazione dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura" della legge regionale n. 37/2014 dispone al comma 1 che la Giunta regionale, contestualmente al provvedimento di nomina del commissario liquidatore, stabilisca:

- "a) i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni di liquidazione;
- b) le direttive concernenti il conferimento di attività e rami d'azienda ad enti, fondazioni o istituti contraddistinti da analoghe finalità istituzionali;
- c) il termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale le operazioni di liquidazione devono concludersi;
- d) il compenso da corrispondere al commissario liquidatore, in ogni caso non superiore a quello previsto per il direttore dell'Agenzia."

Sempre il medesimo articolo 14, così prosegue nei successivi commi 3., e 4.:

"3. Il commissario liquidatore, avvalendosi del personale dell'ente soppresso, ... provvede alla ricognizione delle attività e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Azienda regionale Veneto Agricoltura e redige l'inventario dei relativi beni mobili, immobili e delle partecipazioni societarie in essere, nonché delle aziende, centri, impianti ed istituti afferenti all'azienda soppressa.

4. A conclusione dell'attività di liquidazione, il commissario presenta alla Giunta regionale la relazione ricognitiva e la proposta di liquidazione.

5. La Giunta regionale approva le operazioni di liquidazione e l'inventario redatti dal commissario liquidatore e assegna all'Agenzia i beni necessari all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2."

In considerazione di quanto sopra richiamato, si forniscono con il presente documento le necessarie direttive concernenti l'operatività del commissario liquidatore.

Al riguardo, deve in primo luogo essere richiamato che l'art. 2 della legge regionale n. 37/2014 stabilisce che l'Agenzia svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell'ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca. Il medesimo comma prevede che l'Agenzia inoltre svolge le seguenti funzioni:

a) ricerca applicata e sperimentazione finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnologiche e organizzative volte a migliorare la competitività delle imprese e delle filiere produttive, la sostenibilità ambientale, nei comparti agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca;

b) diffusione, supporto e trasferimento al sistema produttivo delle innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto, ivi compresi i processi di valorizzazione e certificazione della qualità, nonché di diversificazione delle attività, volti a migliorare la competitività delle imprese e la sostenibilità ambientale nei comparti, agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca, anche tramite l'avvalimento di strutture produttive private rappresentative delle diverse realtà produttive del territorio regionale;

c) salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione del demanio forestale regionale sulla base delle linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;

d) raccordo fra strutture di ricerca ed attività didattiche e sperimentali degli istituti di indirizzo agrario, presenti sul territorio regionale, al fine di trasferire e testare la domanda di innovazione proveniente dagli operatori.



La Giunta regionale può inoltre affidare all'Agenzia l'attuazione di progetti comunitari, statali, interregionali e regionali in materia agricola, agroalimentare, forestale e della pesca.

L'Agenzia, previa autorizzazione della Giunta regionale, può svolgere, nelle materie di cui al comma 2 e sulla base di specifiche convenzioni, attività di propria competenza, a favore di enti pubblici o privati.

Il commissario liquidatore decorsa la fase di avvio, al fine di consentire alla Giunta regionale, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 14, di assegnare all'Agenzia i beni necessari all'espletamento delle funzioni istituzionali, concentrerà la propria attività iniziale nella stesura di un'ipotesi preliminare di assetto strutturale della Agenzia medesima, funzionale al migliore espletamento della "mission" del nuovo ente pubblico strumentale della Regione del Veneto, deputato al "raccordo tra la domanda e l'offerta di innovazione" al fine di "migliorare la competitività delle imprese e delle filiere produttive, la sostenibilità ambientale nei comparti agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca", proponendone un'articolazione in "poli tematici di ricerca, collaudo e trasferimento dell'innovazione".

Parimenti, il commissario liquidatore dovrà altresì concentrare il proprio impegno sull'eventuale individuazione delle risorse umane e strumentali, non attribuite all'Agenzia e non oggetto di dismissione, direttamente coinvolte nel conferimento di attività e rami d'azienda ad enti, fondazioni o istituti contraddistinti da analoghe finalità istituzionali, ovvero oggetto di assegnazione alle competenti strutture della Giunta regionale nella sola ipotesi di sussistenza in capo ai dipendenti eventualmente interessati di tutti i requisiti indispensabili per l'accesso al pubblico impiego.

Infine, in considerazione che il medesimo comma 3 dell'articolo 14 prevede espressamente che il commissario liquidatore assicuri altresì la "gestione ordinaria", il presente allegato ricomprende apposite disposizioni al riguardo.

a) Criteri e modalità per lo svolgimento delle operazioni di liquidazione

a.1 Il commissario liquidatore, in veste di pubblico ufficiale, dovrà curare tutti gli adempimenti pertinenti e funzionali all'utile conclusione della procedura di liquidazione, secondo le direttive della Giunta e delle strutture regionali competenti per materia, facendo riferimento alle norme speciali ed alla disciplina civilistica ove compatibile.

a.2 Entro venti giorni dalla data di insediamento, il commissario liquidatore dovrà prendere in consegna, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti nonché i libri contabili e gli altri documenti dell'ente e ricevere dagli amministratori il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

a.2.1 Entro il termine temporale di cui al precedente punto a.2, il commissario liquidatore dovrà pertanto:

- richiedere ed ottenere dal commissario straordinario la consegna dei beni, nonché delle scritture contabili e delle raccolte ufficiali dei provvedimenti dell'ente;
- acquisire il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo conto consuntivo adottato e approvato, nonché la situazione dei conti;
- acquisire gli inventari disponibili dei beni mobili ed immobili (ivi comprese le biblioteche) di proprietà della soppressa Azienda, l'elenco delle partecipazioni, nonché gli elenchi dei beni immobili e mobili di proprietà regionale in gestione, oggetto di formale consegna;
- acquisire l'elenco del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato dell'ente soppresso, con relativa qualifica;

facendo constare a verbale le relative operazioni, con l'assistenza dell'ufficiale rogante regionale.

a.2.2 Il commissario liquidatore, all'inizio del proprio mandato, dovrà inoltre provvedere all'adozione del bilancio iniziale di liquidazione, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale entro il medesimo termine previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 53/1993.

a.3 Nel corso del proprio mandato, il commissario liquidatore dovrà:

- provvedere alla ricognizione ed all'aggiornamento delle attività e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura;



- aggiornare gli inventari dei relativi beni mobili, immobili, l'elenco delle partecipazioni societarie in essere, afferenti all'azienda soppressa, onde consentire la completa successione della Regione del Veneto nella titolarità dei beni e delle partecipazioni dell'ente soppresso;

- presentare alla Giunta regionale, a conclusione dell'attività di liquidazione, la relazione ricognitiva, la proposta di liquidazione nonché il bilancio finale di liquidazione.

a.3.1 Nella ricognizione delle attività e dei rapporti giuridici attivi e passivi, il commissario liquidatore dovrà seguire le regole stabilite dalle norme speciali nonché dalla disciplina civilistica ove compatibile. Particolare attenzione dovrà essere prestata dal commissario liquidatore riguardo alla ricognizione del personale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, nonché del rimanente personale esterno (personale comandato, lavoro interinale, lavoro autonomo, co.co.pro., ecc.). Per quanto riguarda, in particolare, il personale che risulti in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa sul pubblico impiego e che sia interessato da processi di mobilità, il commissario liquidatore dovrà adeguatamente annotare tale proposito.

a.3.2 Per quanto attiene all'inventario dei beni mobili ed immobili, ivi compresi aziende, centri, impianti ed istituti afferenti all'Azienda soppressa, nonché gli elenchi dei beni immobili e mobili di proprietà regionale in gestione, gli stessi verranno redatti avvalendosi del personale dell'ente soppresso con il necessario supporto della struttura regionale competente per materia, atteso che i beni mobili saranno successivamente iscritti all'inventario regionale, nel mentre i beni immobili verranno trasferiti, mediante decreto del Presidente della Regione, al patrimonio regionale.

a.3.2 Particolare attenzione dovrà essere attribuita alle informazioni inventariali riguardanti i beni immobili oggetto di assegnazione e/o contratti attualmente in essere, nonché di eventuali fabbricati e terreni non utilizzati e pertanto suscettibili di valorizzazione nell'ambito della banca della terra veneta, di cui alla legge regionale n.26/2014, nonché quali orti sociali urbani, come disciplinati dall'articolo 6 della medesima legge regionale.

a.3.3 Parimenti, in analogia con quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale n. 6/1980, previa sottoscrizione da parte dei rispettivi consegnatari, dovranno essere prodotti distinti inventari dei: 1) mobili, arredi, attrezzature d'ufficio; oggetti d'arte, quali quadri, stampe, oggetti di vetro, di terracotta e di porcellana, tappeti, ecc. (quando non facciano parte di raccolte e non vengano considerati "immobili" ai fini inventariali); 2) libri, riviste, raccolte di leggi e decreti, pubblicazioni aventi carattere storico, scientifico, artistico, letterario ed in genere culturale; 3) attrezzature e strumenti scientifici, tecnici, didattici; 4) autovetture, natanti, ed automezzi soggetti ad immatricolazione; beni mobili assegnati per la conduzione di fondi rustici, macchinario e strumenti agricoli e forestali; 5) diritti, autorizzazioni, titoli e brevetti. Particolare attenzione dovrà essere riservata dal commissario liquidatore nella registrazione di tutti i beni contraddistinti da interesse culturale, storico, artistico, archeologico, documentale, ecc., abbiano essi natura mobiliare od immobiliare.

a.3.4 Per quanto attiene all'inventario delle partecipazioni societarie, compresa la determinazione del valore nominale e del valore stimato di ciascuna di esse, in considerazione che le attività di dismissione saranno curate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, e che le risorse derivanti dalle attività di liquidazione saranno destinate al finanziamento di interventi strutturali in agricoltura, il commissario liquidatore si avvarrà del necessario supporto della struttura regionale competente in materia di partecipazioni regionali, nonché - sotto il profilo operativo - della società regionale Veneto Sviluppo S.p.A. Si richiamano, al riguardo, le precedenti deliberazioni n.1890/2012, 259/2013, n. 1937/2013, n. 407/2014 della Giunta regionale. A tal fine il commissario liquidatore prosegue nel piano di dismissione delle partecipazioni societarie già avviato, secondo quanto già approvato dalla Giunta regionale con le sopra richiamate deliberazioni, ferme restando l'acquisizione - prima dell'adozione dei relativi provvedimenti di carattere definitivo relativi alle dismissioni - del parere della commissione consiliare competente nonché la destinazione degli introiti al finanziamento di interventi strutturali in agricoltura.

a.3.5 In relazione alle funzioni attribuite all'Agenzia dall'articolo 2 della legge regionale n. 37/2014, nei limiti degli stanziamenti previsti dall'articolo 16 della medesima legge nonché del bilancio regionale di previsione relativo allo specifico esercizio, il commissario liquidatore sottoporrà all'approvazione della Giunta regionale una dettagliata proposta delle dotazioni umane e strumentali funzionali al migliore espletamento della "mission" del nuovo ente pubblico strumentale della Regione del Veneto, deputato al "raccordo tra la domanda e l'offerta di innovazione" al fine di "migliorare la competitività delle imprese e



delle filiere produttive, la sostenibilità ambientale nei comparti agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca”.

a.3.6 La relazione ricognitiva e la proposta di liquidazione, riferite al più tardi al centoottantesimo giorno successivo alla data formale di presa in consegna, da parte del commissario liquidatore, delle attività esistenti nonché dei libri contabili e degli altri documenti dell'ente soppresso, effettuata nei termini di cui al precedente paragrafo a.2., dovranno ricomprendere:

- a) gli inventari dei beni mobili ed immobili di proprietà e l'elenco dei beni regionali assegnati in gestione, corredati dallo stato di consistenza dei beni e dalle correlate scorte di magazzino dell'ente nonché delle aziende, centri, impianti ed istituti afferenti all'Azienda soppressa;
- b) la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente, risultanti dalle scritture contabili e dalla documentazione agli atti;
- c) la ricognizione analitica del personale di ruolo in servizio, comprensiva della determinazione delle posizioni maturate; in particolare dovrà essere segnalato il personale che risulti in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa sul pubblico impiego e che sia interessato da processi di mobilità;
- d) la ricognizione analitica del personale non di ruolo in servizio, avendo riguardo alle distinte fattispecie contrattuali;
- e) la ricognizione analitica del personale in quiescenza, comprensiva dei dati anagrafici e contabili occorrenti ai fini degli eventuali adempimenti di competenza;
- f) la ricognizione dei saldi contabili sui conti correnti nonché dei valori custoditi nella cassa economale dell'ente;
- g) la ricognizione dei contenziosi legali e giudiziari in essere;
- h) una ipotesi preliminare di determinazione della dotazione organica della nuova Agenzia, articolata in “poli tematici di ricerca, collaudo e trasferimento dell'innovazione”, a seguito del trasferimento dall'ente soppresso del personale già impegnato nelle “attività di supporto, di diffusione e di trasferimento delle innovazioni”;
- i) la ricognizione dei fabbricati e dei terreni nella disponibilità dell'ente soppresso, comprese aziende e centri, con l'indicazione dei relativi oneri manutentivi e gestionali, di possibile assegnazione all'Agenzia a mezzo contratto di comodato o altra modalità, in quanto strettamente necessari all'esercizio delle attività istituzionali dell'Agenzia medesima;
- j) la ricognizione dei fabbricati e dei terreni, dotazioni ed impianti, nella disponibilità dell'ente soppresso, oggetto di possibile alienazione o cessione in comodato da parte della Amministrazione regionale;
- k) la ricognizione dei fabbricati e dei terreni nella disponibilità dell'ente soppresso che, per loro attuale destinazione, possono essere oggetto di cessione ad altri enti pubblici ovvero classificabili come patrimonio indisponibile regionale;
- l) una dettagliata e concreta ipotesi di conferimento di attività e rami d'azienda ad enti, fondazioni o istituti contraddistinti da analoghe finalità istituzionali;
- m) il rendiconto della gestione e il bilancio finale di liquidazione;
- n) il piano di riparto delle risorse strumentali nonché l'ipotesi di assegnazione delle risorse umane della soppressa Azienda, in considerazione della parziale assegnazione delle medesime alla nuova Agenzia nonché alle strutture della Giunta regionale ovvero ad enti, fondazioni o istituti contraddistinti da analoghe finalità istituzionali;
- o) ogni altra informazione o documento, acquisiti o fatti predisporre nel corso dell'incarico, che risulti utile alla conclusione della procedura di liquidazione ed alla conseguente approvazione da parte della Giunta regionale.

b) Direttive concernenti il conferimento di attività e rami d'azienda ad enti, fondazioni o istituti contraddistinti da analoghe finalità istituzionali

b.1 Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n.37/2014, il commissario liquidatore dovrà presentare alla Giunta regionale, a conclusione dell'attività, ed in particolare nell'ambito della proposta di liquidazione, dettagliate e concrete ipotesi di conferimento di attività e rami d'azienda ad enti, fondazioni o istituti contraddistinti da analoghe finalità istituzionali.



b.2 Il commissario liquidatore – nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza – effettuerà un'analisi finalizzata alla raccolta di manifestazioni d'interesse di enti, fondazioni o istituti, contraddistinti da analoghe finalità istituzionali, interessati ad acquisire attività e rami d'azienda dell'ente soppresso.

b.3 Tali manifestazioni di interesse, unitamente alle eventuali manifestazioni di interesse già pervenute all'Amministrazione regionale, su motivata proposta del commissario liquidatore formeranno oggetto di valutazione da parte della Giunta regionale, che potrà subordinare l'economicità delle offerte a criteri ispirati ad esigenze occupazionali e sociali, alla tutela dell'ambiente e della salute ed alla promozione dello sviluppo sostenibile in ambito regionale ed interregionale.

b.4 In particolare, al fine di garantire il mantenimento occupazionale degli operai delle aziende o gestioni agricole e forestali, il commissario liquidatore potrà prendere in considerazione eventuali manifestazioni di interesse presentate da parte di cooperative agricole di conduzione e/o consorzi costituiti e/o partecipati da parte degli stessi dipendenti a tempo determinato ed a tempo indeterminato. Potrà, altresì, essere considerata favorevolmente da parte del commissario liquidatore la proposta della stipula di contratti di compartecipazione stagionale da parte dei medesimi soggetti finalizzata alla coltivazione di terreni agricoli già oggetto di conduzione da parte dell'ente soppresso.

b.5 Viene in ogni caso ribadito, come in tutte le predette fattispecie di ipotesi di conferimento di attività e rami d'azienda, dovranno essere assicurate al personale dipendente le garanzie recate dall'art. 31 del D.Lgs. 165/2001 nonché dall'art. 2112 del codice civile, i quali in particolare prevedono che l'inquadramento del personale deve avvenire facendo riferimento alla posizione giuridica ricoperta nell'ente di provenienza e garantendo un trattamento economico non inferiore a quello corrisposto dalla soppressa azienda, nonché le procedure di informazione e consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

c) Termine entro il quale le operazioni di liquidazione devono concludersi

c.1 Il termine entro il quale debbono concludersi le operazioni di liquidazione è fissato nel centoottantesimo giorno successivo alla data di formale presa in consegna, da parte del commissario liquidatore, delle attività esistenti nonché dei libri contabili e degli altri documenti dell'ente soppresso, effettuata nei termini di cui al precedente paragrafo a.2.

c.2 La relazione ricognitiva e la proposta di liquidazione dovranno essere prodotte alla competente struttura della Giunta regionale entro e non oltre i venti giorni successivi, analogamente a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 53/1993.

c.3 Al fine di non comportare soluzione di continuità nella gestione dell'ente soppresso, il commissario liquidatore resta in carica esclusivamente per l'espletamento dell'attività ordinaria sino alla data di adozione del provvedimento della Giunta regionale che approva le operazioni di liquidazione e la relativa documentazione, come enumerata nel precedente paragrafo a.3.6, provvedendo contestualmente alla nomina del direttore dell'Agenzia.

c.4 Al commissario liquidatore è fatto obbligo, con congruo anticipo rispetto al termine di conclusione delle operazioni di liquidazione definite nel precedente paragrafo c.1, di predisporre le ipotesi riguardanti l'assegnazione delle risorse umane, come individuate alle lettere h), l) ed n) del paragrafo a.3.6, onde assicurare - prima dello spirare del termine di 180 giorni di cui alla lettera c), comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 37/2014 - il rispetto delle procedure di informazione e consultazione del personale dipendente disposte dalla specifica normativa.

c.5 Per quanto attiene a quanto previsto al punto a.3.4 in merito al Piano di dismissione delle partecipazioni societarie già avviato, secondo quanto già approvato dalla Giunta regionale con la sopra richiamata DGR n. 407/2014, il commissario liquidatore può provvedere anche per stralci al fine dell'acquisizione da parte della Giunta regionale – prima dell'adozione dei relativi provvedimenti di carattere definitivo relativi alle singole dismissioni – del parere della commissione consiliare competente e della destinazione degli introiti al finanziamento di interventi strutturali in agricoltura.

d) Compenso da corrispondere al commissario liquidatore

d.1 In base a quanto previsto dagli articoli 5 e 14 della legge regionale n. 37/2014, al commissario liquidatore - con esclusione dei dirigenti regionali giusto quanto disposto dalla DGR n.1631 del 26 maggio 2004 - è attribuita, a valere sul bilancio dell'Azienda soppressa, una indennità annua lorda corrispondente al



trattamento economico corrisposto al direttore di area di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale n. 54/2012, nel rispetto del limite massimo nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui al DPCM 23 marzo 2012, nonché della deliberazione della Giunta regionale n. 2093/2014.

e) Direttive concernenti la gestione ordinaria

e.1 La gestione del commissario liquidatore dovrà essere improntata alla conservazione ed alla valorizzazione – nell'ambito dell'Agenzia, delle strutture regionali, degli enti, istituti e fondazioni oggetto di conferimento – del "complessivo patrimonio scientifico, professionale, occupazionale, agricolo, ambientale ed economico" dell'Azienda soppressa.

e.2 Il commissario liquidatore dovrà sviluppare un'operatività strettamente ordinaria, intesa in primo luogo a portare a termine i progetti e le attività pluriennali avviati negli anni precedenti. Particolare attenzione dovrà essere rivolta al mantenimento e alla conservazione degli investimenti e delle iniziative realizzati grazie alle risorse comunitarie e regionali impegnate per lo sviluppo di progettualità specifiche nonché alla salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali ed animali di interesse agrario, naturalistico ed ittico.

e.3 Il commissario liquidatore è parimenti autorizzato a compiere tutti gli atti che si renderanno necessari ai fini della valorizzazione e conservazione di tale complessivo patrimonio, quali, a mero titolo di esempio, la partecipazione a bandi comunitari o nazionali per lo svolgimento di attività di ricerca applicata e di sperimentazione nonché la sottoscrizione dei relativi impegni e/o contratti, l'incasso dei crediti ed il pagamento dei debiti e delle obbligazioni esistenti alla data della nomina nonché di quelli sorti durante la gestione liquidatoria, l'esecuzione di contratti in corso, l'indizione – nei limiti strettamente necessari – di procedure d'appalto per l'esecuzione di lavori, o per l'acquisizione di servizi e forniture, da espletarsi secondo le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia, nonché a sottoscrivere convenzioni di progetti a regia regionale, gestendo le relative modalità e tempistiche.

e.4 E' fatto, di norma, divieto al commissario liquidatore di concludere contratti che comportino, per l'azienda soppressa, l'assunzione di oneri di carattere pluriennale, in assenza di autorizzazione da parte della Giunta regionale.

e.5 Le eventuali transazioni che dovessero essere necessarie dovranno essere valutate dal commissario liquidatore con riguardo al principio della conservazione e valorizzazione del complessivo patrimonio dell'azienda soppressa.

e.6 Il commissario liquidatore è inoltre autorizzato a proseguire – sino alla data richiamata nel precedente paragrafo e.3 – gli eventuali procedimenti già avviati, a seguito di espressa approvazione della Giunta regionale ed ove richiesto del Consiglio regionale, riguardanti la dismissione delle società partecipate e/o l'alienazione di beni mobili ed immobili, ferme restando l'acquisizione, prima dell'adozione dei provvedimenti di carattere definitivo relativi alle dismissioni delle società, del parere della commissione consiliare competente, nonché la destinazione degli introiti al finanziamento di interventi strutturali in agricoltura.

e.7 E' fatto inoltre divieto al commissario liquidatore di costituire nuovi rapporti di lavoro e di attribuire incarichi durante la gestione liquidatoria; sono fatte salve eventuali forme di collaborazione e rapporti di lavoro temporaneo che il commissario liquidatore potrà attivare per periodi limitati, su espressa richiesta e/o autorizzazione della Giunta regionale, esclusivamente per le professionalità non reperibili tra il personale dell'ente soppresso e per far fronte a picchi di attività derivanti da obbligazioni già assunte dall'Azienda soppressa.


e.8 E' fatto altresì espresso divieto al commissario liquidatore di disattendere i principi di contenimento della spesa pubblica, come disciplinati dalle pertinenti disposizioni di carattere nazionale e regionale.

e.9 Con riferimento all'erogazione di servizi specialistici rivolti ai privati e svolti dai Centri e dalle Aziende sperimentali, il commissario liquidatore dovrà prestare massima attenzione nell'attribuzione dei relativi costi, che di norma non dovranno trovare ristoro nei contributi regionali, compreso il contributo di funzionamento.

e.10 Nelle controversie in corso, relative ai rapporti della soppressa azienda, sta in giudizio il commissario liquidatore medesimo, cui parimenti compete la definizione di ogni controversia in essere, sia con enti pubblici che con privati, salvaguardando in ogni caso l'interesse della Pubblica amministrazione.

e.11 Al fine di limitare durante la fase liquidatoria, ed eventualmente anche nella fase successiva, i costi derivanti dalla dismissione del logo "Veneto Agricoltura", senza portare soluzione di continuità ad un'immagine riconosciuta ed apprezzata in ambito nazionale e internazionale, il commissario liquidatore

ALLEGATO A Dgr n. 681 del 28 APR. 2015 pag. 7/7



utilizzerà nel corso del proprio mandato il predetto logo, mentre nel contempo dovrà valutarne l'opportunità del mantenimento anche da parte del nuovo ente.